

Iniziativa finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione vita-lavoro

WIS - Welfare di Conciliazione Innovativo&Sostenibile

NEWSLETTER N. 4 – TEMA: CONGEDO DI MATERNITA' E PATERNITA' FACOLTATIVI

IN COSA CONSISTE

Per congedo di **PATERNITA' E MATERNITA' FACOLTATIVO** (c.d. congedo parentale) si intende il diritto in capo alla madre e al padre lavoratore di astenersi dal lavoro, dopo aver usufruito del congedo obbligatorio.

DURATA

Ricapitolando l'astensione facoltativa dura

- **6 MESI** PER CIASCUN GENITORE, 10 MESI COMPLESSIVI TRA I DUE GENITORI, AUMENTABILI **A 11 MESI** QUALORA PADRE LAVORATORE SI ASTENGA DAL LAVORO **ENTRO I PRIMI 12 ANNI DI VITA DEL FIGLIO** PER UN PERIODO SUPERIORE **3 MESI** (NON PIU'8 ANNI). In caso di parto gemellare tempi raddoppiati.
- **Limiti massimi individuali e di entrambi i genitori** previsti dall'articolo 32 del T.U.:
 - la **madre** può fruire di massimo **6 mesi** di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
 - il **padre** può fruire di massimo **6 mesi** (elevabili a **7 mesi** nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato superiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
 - **entrambi i genitori** possono fruire complessivamente massimo di **10 mesi** di congedo parentale (elevabili a **11 mesi** nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato superiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
- Al **genitore solo**, sono riconosciuti **11 mesi** (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui **9 mesi** (e non più 6 mesi) sono **indennizzabili** al 30% della retribuzione. La novella normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, l'affidamento esclusivo del figlio.



Iniziativa finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione vita-lavoro

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il normale trattamento economico riconosciuto durante il congedo facoltativo è pari al 30% della retribuzione.

Il nuovo D.lgs n. 105/2022 aumenta il limite massimo dei periodi di congedo parentale **INDENNIZATI** dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a **nove mesi totali**. Il decreto legislativo in questione ha altresì aumentato **l'arco temporale** in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli **attuali 12 anni**. Anche gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria sono a oggi fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più solo entro gli 8 anni.

E' possibile indennizzare, nei nuovi limiti previsti dalla normativa vigente, i periodi di congedo parentale fruiti a partire dal 13 agosto 2022.

Pertanto:

- alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) **spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non** trasferibili all'altro genitore;
- al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) **spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non** trasferibili all'altro genitore;
- entrambi i genitori hanno diritto, **in alternativa tra loro**, anche a un ulteriore periodo indennizzabile della **durata complessiva di 3 mesi**, per un periodo massimo complessivo indennizzabile **tra i genitori di 9 mesi totali**.

Il pagamento viene riconosciuto direttamente in busta paga dal datore di lavoro che anticipa la somma che gli verrà poi riconosciuta (conguagliata) dall'INPS.

Tra le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2023 si registra un incremento, nel limite massimo di un mese, **dal 30 all'80% sull'indennità per congedo parentale** destinata a madri o padri lavoratori dipendenti da fruire in alternativa tra loro entro il 6° anno di vita del figlio.

E così almeno 1 dei 9 mesi di congedo parentale è indennizzato all'80% della retribuzione anziché al 30% entro il 6° anno di età del bambino a condizione che i genitori abbiano terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.



Iniziativa finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione vita-lavoro
COME SI PRESENTA LA DOMANDA

La domanda di congedo di maternità e paternità facoltativa è indirizzata dalla lavoratrice e dal lavoratore direttamente all'INPS.

La domanda di congedo parentale va presentata all'Inps prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto. In caso di ritardo, l'indennità è riconosciuta solo per i periodi di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Il lavoratore è tenuto - salvo ipotesi di oggettiva impossibilità - a preavvisare il datore di lavoro almeno 5 giorni prima. Per il congedo parentale a ore il periodo di preavviso non deve essere inferiore a 2 giorni.